



CITTA' DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO**

Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) – Approvazione delle aliquote per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 10,25 in Taranto, il Consiglio Comunale, legalmente convocato attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata, in seduta di 2^ convocazione, si è riunito sotto la Presidenza del Consigliere Sig. Pietro Bitetti e con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Eugenio De Carlo.

All'atto dell'avvio della trattazione del presente provvedimento sono assenti:

1	STEFANO Ippazio	Presenti	18	NISTRI Davide	Presenti
2	BITETTI Pietro	assente	19	LUPÒ Gina	assente
3	AZZARO Giovanni	x	20	VIETRI Gianpaolo	x
4	DE MARTINO Michele	x	21	CANNONE Antonino	assente
5	DI TODARO Emanuele	x	22	BRISCI Salvatore	assente
6	COTUGNO Cosimo	x	23	LESSA Valerio	x
7	BRUNETTI Raffaele	x	24	DI GIOVANNI Francesco	x
8	LIVIANO Giovanni	assente	25	VENERE Francesco	x
9	CITO Mario	assente	26	GIGANTE Cosimo	x
10	CIRACI Cosimo	assente	27	GUTTAGLIERE G.ppe G.nni	assente
11	CASTELLANETA Pasqua G.	assente	28	PERELLI Rosa	assente
12	UNGARO Giovanni	assente	29	CIOCIA Paolo	assente
13	TRIBBIA Adriano	assente	30	D'ERI Ernesto	x
14	RENNA Cataldo	x	31	AMBROGI MELLE Lina	assente
15	SPALLUTO Alfredo	assente	32	LARUCCIA Vito Mario	x
16	ILLIANO Filippo	x	33	CAPRIULO Dante	assente
17	CATALDINO Giovanni	x			

In totale n° 17 presenti su n° 32 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

Il Presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, invita i presenti ad adottare la deliberazione in merito all'oggetto, approvata con la votazione di seguito rappresentata e, per estratto nell'allegato report.

Si dà atto che risulta depositato in atti in atti il seguente schema di deliberazione:

“ Relazona il Dott. Stefano Lanza, nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.F.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i..

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI; **VISTE** le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO (l'art. 1 D.M. 1 marzo 2016) il quale proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;*
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;*
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- in base al comma 669 della Legge 147/2013, la TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dal prospetto di seguito indicato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU al 31.12.2015	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 - A8 - A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 - D5 - D7	1,06%	0,08%	1,14% (10,6+0,8)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	0,00%	0,00%

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dal prospetto sopra riportato;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico".

Tanto premesso, propone l'adozione del sottototato schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la relazione e la proposta che precedono;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

a) parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Responsabile della Direzione Tributi Controllo Partecipate Sistemi Informatici: Dott. Stefano Lanza
data 08/04/2016;

b) parere di regolarità contabile: **Favorevole**

Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria Dott. Pietro Lucca
data 22/04/2016, firmato Dott. P. Lucca

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del // // // (mancante);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel prospetto di seguito indicato, che ne costituisce parte integrale e sostanziale:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU al 31.12.2015	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 - A8 - A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 - D5 - D7	1,06%	0,08%	1,14% (10,6+0,8)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	0,00%	0,00%

2. di confermare per l'anno 2016 la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
 3. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
 4. di pubblicare il presente atto norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.
- Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.

Lgs. n. 267/2000. stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato. ”

Il Presidente dichiara aperta la discussione e constatato che non ci sono interventi da parte dell'Assise pone in votazione lo schema di deliberazione in atti depositato e surriportato e proclama il seguente risultato:

N. 12 voti favorevoli
 N. 4 voti contrari (Renna, Vietri, Venere, Gigante)
 N. 1 astenuto (Di Giovanni)
 resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n. 17 Consiglieri presenti (in allegato report della votazione).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente;
 Visto lo schema di deliberazione, in atti depositato e surriportato, che qui si intende integralmente trascritto;
 Udito l'esito favorevole della votazione proclamata dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel prospetto di seguito indicato, che ne costituisce parte integrale e sostanziale:

TIPOLOGIA	ALiquOTA IMU al 31.12.2015	ALiquOTA TASI	ALiquOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 - A8 - A9 e relative pertinenze	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 - A8 - A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 - D5 - D7	1,06%	0,08%	1,14% (10,6+0,8)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	0,00%	0,00%

2. di confermare per l'anno 2016 la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
3. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
4. di pubblicare il presente atto norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, per quanto in premessa esposto e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n° 12 voti favorevoli, n° 4 contrari (Renna, Vietri, Venere, Gigante), n° 1 astenuto (Di Giovanni) resi per alzata di mano dai n° 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente il Presidente propone l'anticipazione della trattazione del punto n° 30) dell'ODG riguardante: "Potenziamento raccolta differenziata – Costituzione diritto di usufrutto su tre mezzi in favore di AMIU SPA."

La proposta viene accolta con i voti unanimi palesi dei n° 17 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dal giorno 7/06/2016 al giorno 22/06/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, ed è esecutiva dal giorno 18/06/2016.